



Annuncio per la posa di pannelli solari

(non soggetti a licenza)

Informazioni sul fondo:

Fondo/i no.

Frazione

Via e no.

Istante:

Cognome e nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Proprietario:

Cognome e nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Progettista:

Cognome e nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

1. Situazione attuale dell'abitazione

L'abitazione attualmente risulta come: Primaria Secondaria Altro:

2. Descrizione dettagliata dei lavori

.....
.....
.....

3. Documentazione da allegare

- Estratto planimetria 1:500 / 1:1000
- Un modello del pannello previsto e l'indicazione della potenza installata complessiva
- Una pianta del tetto indicante le dimensioni e la posizione dell'impianto
- Una o più sezioni
- Breve documentazione fotografica

Nota importante:

I lavori non possono essere iniziati prima del rilascio di una conferma da parte del Municipio

Luogo e data:

Firma (proprietario):

Firma (istante):

.....



Informazioni sulla procedura d'annuncio

Riferimenti legislativi

Art. 18A Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

1. Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente.
2. Il diritto cantonale può:
 - a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;
 - b. prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.
3. Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.
4. Per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

Art. 3A Regolamento d'applicazione della Legge edilizia (RLE)

1. Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l'intervento e a dimostrare che l'impianto è sufficientemente adattato al tetto, e segnatamente:
 - a. il nome e l'indirizzo del proprietario del fondo;
 - b. il numero e il subalterno di mappa;
 - c. un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell'edificio;
 - d. un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
 - e. una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto;
 - f. una o più sezioni.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette una copia della documentazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 4 lett. H Regolamento d'applicazione della Legge edilizia (RLE)

La licenza di costruzione è necessaria per:

- h. la sostituzione di serramenti e la posa di impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).

Art. 32A cpv. 1 Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT), se:

- a. sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b. visto dall'alto non sporge dalla superficie del tetto;
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d. le varie parti sono disposte in modo compatto; sono ammessi spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o una disposizione sfalsata dovuta alla superficie disponibile.